

COMUNE DI TRIESTE

Cod.Fisc. e Part.IVA 00210240321

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE

Rep./Racc.n.

098313

Progetti Strategici e Appalti, Contratti e Affari Generali Prot. n. 12/3 - 3/16

OGGETTO: Intervento di Social-Housing presso complesso immobiliare "Area ex SADOCH" in viale Ippodromo n. 4.

PROPRIETA': FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS - Società di Gestione del Risparmio S.p.A. - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 03864480268;

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **DUEMILASEDICI** - il giorno **28 (ventotto)** del mese di **novembre** in una sala del Municipio di Trieste.

Avanti a me, **dott. Fabio LORENZUT** - Vice Segretario Generale del Comune di Trieste - rogante - sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità e veste rappresentativa sono certo:

- 1) la dott.ssa arch. **Ave FURLAN**, nata a Trieste il giorno 13 (tredici) luglio 1953 (millenovecentocinquantatre) - Direttore del Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico - del Comune di Trieste, domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Comunale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, che interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, c. omma 3, lettera c, del D. L.vo 267 dd. 18/8/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;
- 2) la signora **Sara PAGANIN**, nata a Conegliano (TV) il 1° giugno 1974, la quale interviene nel presente atto nella sua veste di Procuratrice Speciale e quindi legale rappresentante della Società "FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS - Società di Gestione del Risparmio S.p.A." con sede legale in Conegliano (TV) in via Vittorio Alfieri n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03864480268, autorizzata alla stipula del presente atto in virtù della Procura Speciale di data 5/07/2016 Repertorio 209718 del dott. Gianluca FORTE, notaio in Treviso, allegata sub "A" al presente atto e come tale domiciliata presso la sede della Società in Conegliano (TV), in via V. Alfieri n. 1.

Essi comparenti, tutti cittadini italiani, fatta rinuncia d'accordo tra di loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere nei miei rogiti la seguente

CONVENZIONE

per la locazione a canone convenzionato e vendita convenzionata degli alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008 e in attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa previsto dal D.P.C.M. 16 luglio 2009 con riferimento al complesso immobiliare denominato "ex Sadoch", localizzato nel Comune di Trieste, Viale Ippodromo.

Per la miglior intelligenza della quale premettono:

che ai fini dell'implementazione del "Piano Nazionale di Edilizia Abitativa" il Legislatore ha costituito il cosiddetto "Sistema Integrato di Fondi" (di seguito il "SIF"), composto da uno o più fondi di fondi

Registrato a TRIESTE	
il	12 DIC. 2018
serie	1
num.	749
Euro	400,00
di cui	
Reg.	200,00
Ipot.	200,00
Cat.	
T.S.	

immobiliari che investono il proprio patrimonio, nel limite massimo attuale del 60% (sessanta per cento), in altri fondi immobiliari aventi una politica di investimento finalizzata al perseguimento di interessi sociali; **che** la CDP Investimenti SGR S.p.A (di seguito "**CDPISGR**") è la SGR che ha istituito e gestisce il fondo immobiliare chiuso e riservato denominato "Fondo Investimenti per l'Abitare" (di seguito il "**FIA**"), con una politica di investimento focalizzata su iniziative locali che rispondono a requisiti di interesse sociale; il FIA è il primo fondo facente parte del SIF;

che la Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A (di seguito anche "**SGR**" o "**Soggetto Attuatore**") ha istituito e gestisce il fondo comune di investimento immobiliare, FIA italiano riservato, istituito in forma chiusa, denominato "**Housing Sociale FVG**" (di seguito il "**Fondo**"), finalizzato alla realizzazione di iniziative immobiliari, nella Regione Friuli Venezia Giulia, funzionali ad incrementare la dotazione di alloggi sociali nel rispetto della normativa vigente in tema di *housing* sociale e alla successiva valorizzazione delle iniziative realizzate nella Regione Friuli Venezia Giulia;

che in data 10 maggio 2013 la SGR ha ottenuto la delibera definitiva di CDPI SGR relativa all'investimento del FIA nel Fondo, per un importo massimo pari al 60% del totale degli importi sottoscritti del Fondo;

che il Fondo ha individuato un'interessante opportunità di investimento localizzata nel centro urbano della città di Trieste, sul lato nord dell'Ippodromo di Montebello ed in prossimità dell'ingresso sud – Piazzale De Gasperi – della Fiera di Trieste. Tale iniziativa è localizzata al n°4 di Viale dell'Ippodromo, in un contesto urbano prevalentemente residenziale, ben servito da negozi di prima e seconda necessità, scuole pubbliche e mezzi di trasporto. Il complesso immobiliare (di seguito l'"**Immobile**") è formato da due corpi fabbrica adiacenti e collegati fra loro, di cui: (i) l'edificio principale (precedentemente adibito a fabbrica cartotecnica), costituito da un fabbricato di sette piani fuori terra, oltre a un piano seminterrato (di seguito l'"**Edificio Principale**"); (ii) l'edificio secondario, (precedentemente adibito ad uffici), costituito da un fabbricato di due piani fuori terra (di seguito l'"**Edificio Secondario**").

che il Fondo ha acquisito la piena proprietà dell'Immobile e intende eseguire un profondo intervento di ristrutturazione e riqualificazione dello stesso con lo scopo di rendere disponibili indicativamente 83 (ottantatre) alloggi tutti dotati di posto auto ad uso esclusivo ed in classe energetica almeno B, di cui 71 (settantuno) (di seguito "Unità Abitative") da destinare ad housing sociale ai sensi del DM 22 aprile 2008 ed in particolare alla locazione a canoni calmierati stabiliti nella presente convenzione; il progetto (di seguito "**Operazione**") prevede anche la realizzazione di 3 (tre) spazi collettivi che verranno dati in utilizzo gratuito alla comunità dei residenti al fine di favorire l'integrazione, la socializzazione ed innalzare la qualità dell'abitare degli stessi;

che l'Operazione presuppone che 12 (dodici) alloggi facenti parte dell'Immobile saranno destinati alla vendita a libero mercato (di seguito le "**Ulteriori Unità Abitative**") e pertanto saranno completamente

svincolati rispetto agli impegni assunti nella presente Convenzione dal Soggetto Attuatore;

che l'Operazione presuppone che 71 (settantuno) alloggi facenti parte dell'Immobile siano riconducibili alla definizione di "alloggio sociale" ai sensi del DM 22 aprile 2008 (di seguito le "**Unità Abitative**" e singolarmente "**Unità Abitativa**"), trattandosi di unità adibite all'uso residenziale, aventi le caratteristiche di adeguatezza, salubrità e sicurezza di cui all'art. 2 comma 7 del DM 22 aprile 2008 destinate, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM, alla locazione per almeno otto anni ed anche alla vendita, al fine di perseguire l'integrazione di diverse fasce sociali e di concorrere al miglioramento di vita dei destinatari (art. 1, co. 4 DM 22 aprile 2008), con canoni che non eccedono il limite massimo di cui all'art. 2 comma 3 del DM 22 aprile 2008 (vedasi allegato sub "**B**" al presente atto);

che in particolare, con riferimento all'Operazione, si prevede, a titolo indicativo, che le Unità Abitative siano locate a canone convenzionato, in particolare 35 (trentacinque) di queste per una durata pari a 8 (otto) anni (con la possibilità di concordare con il Destinatario il patto di futura vendita) e le restanti 36 (trentasei) per una durata pari ad almeno 15 (quindici) anni (di seguito i "**Criteri di Gestione**"). Per la quota parte di alloggi destinati alla locazione per una durata pari ad almeno 8 (otto) anni, il Soggetto Attuatore si riserva di poter rivedere i Criteri di Gestione in funzione dell'andamento di mercato, delle esigenze degli assegnatari e in ogni caso tenuto conto degli interessi dei partecipanti al Fondo, in ogni caso nei limiti stabiliti all'allegato "B" al presente atto;

che il Soggetto Attuatore darà incarico ad un qualificato operatore del settore per lo svolgimento dell'insieme delle attività connesse alla gestione tecnica e manutentiva dell'Immobile, all'amministrazione e gestione delle assegnazioni delle Unità Abitative nel rispetto dei criteri di selezione dell'utenza, alla gestione dei rapporti economici con i Destinatari, nonché alla gestione delle relazioni tra i Destinatari degli alloggi e alle relazioni con la cittadinanza e l'ente locale (di seguito il "**Gestore Sociale**"). L'attività del Gestore Sociale si sostanzia nella efficace ed efficiente gestione del patrimonio in locazione e nella creazione di una comunità di residenti coesa e solidale che promuova i buoni rapporti di vicinato diffondendo i suoi effetti in modo virtuoso nell'intero quartiere.

che con contratto di compravendita di data 29/07/2016 rogito sub Rep. 209927/Racc. 21879 del notaio dott. Gianluca FORTE, notaio in Treviso, registrato a Treviso il 2/08/2016 al n. 13303, Serie IT, esatti Euro 1.000, in atti tavolari sub G.N. 8565/2016, la proprietà dell'Immobile è stata trasferita dalla società Art. 2000 S.r.l. al Fondo, con la stipula della presente convenzione (di seguito la "**Convenzione**"), il Fondo si impegna - per tutta la durata della stessa - a non mutare la destinazione delle Unità Abitative ai sensi del D.M. 22 aprile 2008, nel rispetto dei Criteri di Gestione previsti;

che con deliberazioni giuntali n. 181 di data 18/04/2016 e n. 505 di data 20/10/2016, allegate rispettivamente sub "**C**" e "**D**" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è stato approvato il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, le parti – nelle qualità dianzi specificate – convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1) – Oggetto della convenzione.

Oggetto della presente Convenzione è la gestione ad edilizia privata sociale delle Unità Abitative definite nelle premesse comprese nell'immobile situato nel Comune di Trieste, in Viale dell'Ippodromo, 4, comprensivo di due fabbricati adiacenti e collegati tra loro, di cui uno consistente in 8 (otto) piani fuori terra, oltre al piano interrato, e l'altro in 3 (tre) piani fuori terra, e cortile pertinenziale, censiti all'Ufficio Tavolare Regionale di Trieste presso il comune censuario di Rozzol, nella già P.T. 2329 ora, giusto Decreto Tavolare sub G.N. 8565/2016, nella P.T. 17685, corpo tavolare 1°, particella catastale nuova 321 area urbana di mq. 2367.

Il Soggetto Attuatore prevede, coerentemente con i Criteri di Gestione, di destinare l'80% (ottanta per cento) delle Unità Abitative (indicativamente 71 alloggi) alla locazione a canone convenzionato, di cui 35 (trentacinque) per una durata pari a 8 (otto) anni (con la possibilità di concordare con il Destinatario il patto di futura vendita), e le restanti 36 (trentasei) per una durata pari ad almeno 15 (quindici) anni, nel rispetto dei requisiti di cui al decreto interministeriale 22 aprile 2008 pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008 recante "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea". Le Ulteriori Unità Abitative (indicativamente 12 alloggi) potranno essere cedute, a prezzi di libero mercato, alle condizioni e nelle tempistiche previste dal piano economico finanziario dell'Operazione. Qualora non sia possibile cedere a libero mercato le predette Ulteriori Unità Abitative, il Soggetto Attuatore si riserva la possibilità di destinare tali alloggi alla locazione a canone convenzionato (con la possibilità di concordare con il Destinatario il patto di futura vendita) ovvero alla cessione a prezzi convenzionati.

ARTICOLO 2) - Individuazione dei Destinatari e Gestione delle Unità abitative.

L'individuazione dei Destinatari delle Unità Abitative che si renderanno disponibili è effettuata dal Soggetto Attuatore tramite il Gestore Sociale. L'individuazione dei Destinatari avviene previa adeguata pubblicità dell'intervento, dei suoi contenuti, dei beni offerti in locazione, del canone di locazione, del prezzo di vendita, della necessità della presenza dei requisiti, delle modalità di accertamento degli stessi e dei controlli, delle responsabilità e degli effetti di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 consistenti in decadenza dei benefici, responsabilità penali e civili del procedimento sopraddetto e delle sue caratteristiche. Il Soggetto Attuatore, anche per il tramite del Gestore Sociale, provvede ad effettuare una o più pubblicazioni su quotidiani locali ed adotta eventuali altre forme di pubblicità presso operatori del mercato della locazione/vendita immobiliare.

Il Soggetto Attuatore anche tramite il Gestore Sociale si impegna altresì a pubblicizzare preventivamente i criteri d'individuazione tra quanti

Antonio Canal

Sara Fogarini

presentano domanda e assicura che comunque saranno rispettati i principi di trasparenza.

I requisiti economici e sociali delle categorie beneficiarie delle Unità Abitative destinate alla locazione a canone convenzionato e/o vendita convenzionata sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, recante "Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009".

In seguito ad un'analisi delle esigenze abitative nella zona oggetto dell'intervento, effettuata tramite analisi del profilo di comunità, del contesto economico, del fabbisogno abitativo e delle risorse abitative del territorio, risulta che le fasce di popolazione con minore possibilità di accesso alla casa sono gli anziani, i nuclei familiari di recente formazione con uno o più figli e le giovani coppie. Pertanto l'offerta abitativa sarà rivolta prevalentemente a soggetti di seguito indicati a titolo puramente indicativo e non esaustivo, che diverranno la comunità dei residenti:

- a) anziani, persone singole o nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto 65 anni;
- b) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito, intendendosi per "basso reddito" "un reddito familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni (criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), non superiore al limite stabilito dall'art.12 del Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 121 "Regolamento di esecuzione dell'art.4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata". Tale limite viene aggiornato annualmente sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente";
- c) giovani coppie, a basso reddito, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i 35 anni di età, intendendosi per "giovane coppia" quella costituita da due persone che sono legate da vincolo di matrimonio o da vincoli affettivi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, da non più di due anni, o che hanno effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo celebrano prima dell'assegnazione dell'alloggio.

Si precisa che per nucleo familiare si intende ogni forma di unione tra persone riconosciuta dalla normativa italiana, in vigore per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Il Soggetto Attuatore, ove il mutato contesto di mercato lo richiedesse e in accordo con il Gestore Sociale, si riserva la facoltà, per tutta la durata della presente Convenzione, di assegnare le Unità Abitative a categorie diverse rispetto a quelle sopra citate nel presente articolo purché rientranti nella definizione di cui al Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 121 e s.m.i. (di seguito il "Regolamento") in possesso dei requisiti di seguito rappresentati.

I requisiti soggettivi per beneficiare degli alloggi sono i seguenti:

- a. avere cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea, oppure avere la cittadinanza di altro Stato purché in possesso di regolare titolo di soggiorno;

- b. avere la residenza o prestare attività lavorativa in un Comune della Regione o essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia, con priorità ai residenti e/o domiciliati nel Comune di Trieste;
- c. non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta municipale unica (IMU);
- d. avere un reddito familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni (criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), non superiore al limite stabilito dall'art. 12 del "Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata" ovvero possedere, con riferimento al nucleo familiare definito dal successivo art. 13 del Regolamento, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a € 29.000,00 (ventinovemila/00) e un indicatore della situazione economica (ISE) non superiore all'importo di € 58.900,00 (cinquantottomilanovecento/00). Tale limite viene aggiornato annualmente sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente. Si prevede inoltre che i beneficiari abbiano un ISEE minimo pari ad almeno 2,5 (due virgola cinque) volte l'ammontare annuale del canone di locazione, ovvero un reddito familiare annuo, dimostrabile attraverso busta paga o dichiarazione dei redditi o modello CUD, pari ad almeno 3 (tre) volte l'ammontare annuale del canone di locazione, oltre IVA; non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della manifestazione di interesse e comunque al momento della stipula del contratto di locazione, da tutti i componenti del nucleo familiare.

Ai fini della verifica dei requisiti soggettivi del richiedente si fa riferimento alla nozione di nucleo familiare stabilita dall'art. 13 del "Regolamento di esecuzione dell'art.4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata".

Ai fini della verifica del requisito dell'impossidenza di immobili si fa riferimento alla nozione di abitazione adeguata stabilita dall'art. 12 comma 1 lett. c) del 'Regolamento di esecuzione dell'art.4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata'.

Alla scadenza della locazione non si provvede al rinnovo del contratto di locazione nel caso siano venuti meno i requisiti di permanenza o per morosità del Destinatario.

Il Soggetto Attuatore, anche per il tramite del Gestore Sociale prima della scadenza del contratto di locazione – dovrà richiedere ai Destinatari un'autocertificazione della permanenza dei requisiti per

l'accesso. Il Comune potrà effettuare gli adeguati controlli. La mancata collaborazione dell'inquilino con il Gestore Sociale nella consegna della documentazione richiesta è causa di impossibilità di rinnovo del contratto alla prima scadenza.

In caso di riscontrata falsità delle autocertificazioni, il Soggetto Attuatore comunicherà l'inefficacia del contratto all'inquilino il quale procederà allo sgombero.

ARTICOLO 3) - Ammontare del Canone.

Il canone convenzionato di ciascuna Unità Abitativa è determinato nel piano economico finanziario redatto dal Soggetto Attuatore, in funzione delle caratteristiche dell'Unità Abitativa e in misura tale da coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi fiscali, di gestione e di manutenzione straordinaria delle Unità Abitative.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 3 e dell'art. 2, commi 2 e 3 del D.M. 22.4.2008 il canone di locazione non potrà superare quello risultante dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l. n. 431/1998 e s.m.i. ovvero, qualora tali accordi non siano aggiornati, il canone convenzionato annuo non dovrà eccedere, ai sensi dell'art 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il 5% (cinque per cento) del valore convenzionale di ciascuna Unità Abitativa, come meglio dettagliato nell'allegato sub "B" alla presente Convenzione.

Nel contratto di locazione è prevista l'indicizzazione del canone di locazione in misura pari al 75% (settacinque per cento) della variazione dell'Indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Come meglio specificato nell'allegato sub "B" della presente Convenzione, il canone medio convenzionato applicato a ciascuna Unità Abitativa sarà indicativamente pari a 68,00 (sessantotto/00) €/mq/anno di Superficie Commerciale, come meglio definita in seguito, e in ogni caso non superiore a 78,00 (settantotto/00) €/mq/anno.

A titolo puramente esemplificativo un alloggio bicamere, comprensivo di posto auto coperto, avente una Superficie Commerciale pari a 85 (ottantacinque) mq, avrà un canone mediamente pari a 480 (quattrocentottanta/00) €/mese.

A titolo puramente esemplificativo un alloggio monocamera, comprensivo di posto auto coperto, avente una Superficie Commerciale pari a 65 (sessantacinque) mq, avrà un canone mediamente pari a 370 (trecentosettanta/00) €/mese.

Al canone di locazione dovranno essere aggiunte l'IVA e/o l'Imposta di Registro laddove applicabili.

Il canone di locazione si considera al netto delle spese condominiali, le quali saranno quantificate dalla Amministrazione del complesso.

ARTICOLO 4) - Obblighi del Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore deve assicurare il mantenimento dell'Immobile in buone condizioni generali locative provvedendo alla manutenzione straordinaria.

Il riparto delle spese per le manutenzioni e i servizi e ogni altro profilo a ciò inerente è disciplinato dalle disposizioni delle Leggi n. 392/78 e n. 431/98 e s.m.i..

ARTICOLO 5) – Durata.

Gli obblighi della presente Convenzione hanno efficacia dalla data di stipula della presente convenzione e perdureranno per i successivi 20 (venti) anni.

ARTICOLO 6) – Controlli.

Il Comune potrà chiedere al Soggetto Attuatore la documentazione atta a verificare lo stato d'attuazione ed il rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. Alla scadenza il Soggetto Attuatore e il Comune si riservano la possibilità di rinnovare la presente Convenzione modificandola nei contenuti in funzione dei futuri accordi e del nuovo contesto di mercato.

ARTICOLO 7) - Clausola Risolutiva.

La presente Convenzione si risolverà laddove il Soggetto Attuatore non provveda, a seguito di rituale diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni o nel diverso maggiore termine indicato dal Comune, a rimuovere una o più delle seguenti inadempienze:

- a) mancato rispetto degli impegni in tema di locazione a canone convenzionato;
- b) mutamento di destinazione d'uso in corso di Convenzione;
- c) mancata sottoposizione a procedure di pubblicità della disponibilità delle Unità Abitative.

Qualora a seguito della diffida non vi sia stato adempimento, l'avvenuta risoluzione di diritto della Convenzione dovrà essere dichiarata dal Comune e avrà ogni effetto di legge dal momento della notifica al Soggetto Attuatore convenzionato.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, il Soggetto Attuatore dovrà tempestivamente notificare tale circostanza al Comune.

ARTICOLO 8) - Consenso al trattamento dei dati.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Convenzione e nei successivi atti da essa derivati per finalità esclusivamente connesse all'adempimento di obblighi contrattuali.

ARTICOLO 9) – Forma.

Il presente atto, salvi i diritti dei terzi, viene redatto in forma pubblica, all'effetto di far risultare e quindi opporre a qualsiasi terzo, mediante trascrizione, le obbligazioni di cui all'atto stesso.

ARTICOLO 10) – Spese.

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti inerenti e conseguenti al presente atto, saranno ad esclusivo carico del Soggetto Attuatore e dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 11) – Controversie.

Per ogni controversia tra le parti in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Trieste.

ARTICOLO 12) – Norme finali.

Per quanto non previsto esplicitamente nella presente convenzione, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Il presente atto ha 4 allegati ("A", "B", "C" e "D") ed è stato da me letto, omettendo per volontà delle parti la lettura degli inserti il cui

Fotocopia

Aurea
 Sono copione

contenuto essi dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, ai contraenti, i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me ultimo lo sottoscrivono, qui in calce ed a margine del precedente foglio.

Esso consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia, per otto pagine intere e fin qui della presente.

Ave Jules

Sare pagone

John General